

(n. 488-762/A)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 488)

presentato dai deputati: Tancredi, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Zito,
Cancelleri, Ciano, Foti, La Rocca, Palmeri, Siragusa, Trizzino,
Ciaccio, Zafarana

il 5 luglio 2013

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 762)

presentato dai deputati: Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciano, Ferreri, Foti, La
Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito

il 3 giugno 2014

*Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
in materia di appalti pubblici sotto soglia comunitaria*

(OMISSIS)

---O---

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA

‘AMBIENTE E TERRITORIO: lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, fore-
ste, comunicazioni, trasporti, turismo e sport’

Composta dai deputati:

Trizzino Giampiero *presidente e relatore*, Tamajo Edmondo *vicepresidente*, Malafarina
Antonio *vicepresidente*, Ferrandelli Fabrizio *segretario*, Assenza Giorgio, Bandiera E-
dgaro, Cirone Maria, Fazio Girolamo, Federico Giuseppe, Foti Angela, Palmeri Valen-
tina, Raia Concetta, Sudano Valeria, Turano Girolamo, Vullo Gianfranco.

Presentata il 3 marzo 2015

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge che si propone per l'approvazione è stato oggetto di un'approfondita fase istruttoria da parte della IV Commissione, anche attraverso la realizzazione di audizioni con dirigenti regionali, esperti del settore e soprattutto rappresentanti degli interessi professionali e di categoria. La suddetta fase istruttoria ha evidenziato la necessità di modificare la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, con la quale la Regione ha recepito, con modifiche, il decreto legislativo n. 163/2006, cosiddetto 'Codice degli appalti'. Le modifiche di cui al presente testo concernono la struttura degli UREGA, la composizione di alcune Commissioni aggiudicatrici ed il sistema di aggiudicazione delle gare d'appalto attraverso la possibile individuazione di nuove soglie di anomalia. In quest'ultimo caso, è da evidenziare che i rappresentanti di categoria, durante le suddette audizioni, hanno drammaticamente messo in risalto gli eccessivi ribassi d'asta che stanno inficiando profondamente il rispetto delle normative di settore, la qualità delle opere ed il livello medio del guadagno dell'imprenditore.

L'articolo 1 modifica la legge regionale 12 luglio 2011 n.12, prevedendo una diversa composizione della Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro. E' altresì prevista la modifica della quantificazione del suddetto importo, stabilito in 1.000 migliaia di euro in luogo di 1.250 migliaia di euro.

L'articolo 2 modifica l'articolo 9 della legge 12 luglio 2011, n. 12, attraverso una riforma degli UREGA finalizzata all'ottenimento di una più efficiente organizzazione degli uffici e di una migliore razionalizzazione della spesa. Sono pertanto previste le soppressioni delle sezioni provinciali di Trapani, le cui competenze vengono assorbite da quella di Palermo, di Siracusa/Ragusa, le cui competenze vengono assorbite da quella di Catania, e di Agrigento, le cui competenze vengono assegnate all'UREGA di Enna/Caltanissetta. Ciò permetterà un sensibile risparmio della spesa ed un più efficace svolgimento delle gare d'appalto grazie alla diminuzione del numero delle stazioni uniche appaltanti.

In merito alla composizione delle Commissioni di gara, si propone di eliminare il sorteggio obbligatorio per la nomina dei componenti della Commissione. La soluzione prevista nell'articolo 2 avvicina la normativa regionale a quella nazionale, pur mantenendo proprie peculiarità legittimate dalla potestà legislativa esclusiva attribuita alla Regione dal proprio Statuto. Si prevede prioritariamente la nomina di professionalità interne, senza costi per l'amministrazione appaltante, con evidente risparmio di spesa; nel caso in cui manchino le suddette professionalità, la nomina continua ad essere effettuata con sorteggio presso l'UREGA. Nell'albo possono essere iscritti anche funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, come previsto nella corrispondente norma nazionale, ampliando così la presenza di esperti.

Al fine di snellire il procedimento delle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi presso l'UREGA, è previsto che i commissari interni siano sempre quelli dell'UREGA competente territorialmente, con la previsione del sorteggio solo per gli esperti esterni. E' inoltre previsto che i presidenti delle commissioni siano dirigenti interni, con conseguente notevole risparmio della spesa, dal momento che l'indennità viene corrisposta in sostituzione del trattamento economico accessorio.

Si è provveduto a decurtare del 20% sia l'indennità dei componenti (presidenti e vicepresidenti), sia il salario accessorio del personale del comparto non dirigenziale, attualmente fissato

in € 1.700.000,00 (per il personale dirigenziale si applica il contratto collettivo comune a tutti i dirigenti). Infine è stata affidata alla sezione Centrale il compito di supporto tecnico necessario all'attuazione dei rapporti convenzionali con la CONSIP s.p.a.

All'articolo tre si propone per l'approvazione una modifica transitoria all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12, per un periodo, così come previsto dall'articolo 253, comma 20 bis del decreto legislativo n. 163/2006, fissato al 31 dicembre 2015. In tal modo le stazioni appaltanti avrebbero la facoltà, per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, di potere escludere automaticamente alcune offerte attraverso l'individuazione di un diverso calcolo delle soglie di anomalie. E' altresì prevista l'introduzione di una variabile di casualità che dovrebbe rendere difficile, se non impossibile, la formazione di accordi preventivi dei partecipanti alla gara finalizzati all'aggiudicazione fraudolenta delle stesse.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011

Art. 1.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. Al comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, le parole “per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro” sono sostituite dalle seguenti “per importi inferiori ad euro 1.000 migliaia”.

2. Il comma 6, dell'articolo 8, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, è così sostituito: “6. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7. La data del sorteggio è pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione territoriale dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente. Nel caso in cui nell'albo di cui al comma 7 non siano disponibili le professionalità richieste dalla stazione appaltante, trova applicazione l'art. 84 del Decreto Legislativo n. 163/2006.”.

3. Al comma 7, dell'articolo 8, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, è aggiunta la seguente lettera: ‘c) funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006”.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. L'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è così sostituito: 'Art. 9. - *Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori* - 1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA). Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1, lett. a) e del comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si intende quale "soggetto aggregatore" l'Ufficio regionale per l'espletamento gare d'appalto (UREGA) di cui al presente articolo.

2. L'UREGA è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e di funzionamento del predetto Ufficio.

3. L'UREGA si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo e in quattro sezioni territoriali aventi sede in Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta. L'UREGA costituisce una struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in Unità Operative.

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere con importo dei lavori pari o superiore a 1.000 migliaia di euro eccedenti le aree di interesse dei territori previste dal comma 5 nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali.

5. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse intercomunale e comunale con importo dei lavori pari o superiore a 1.000 migliaia di euro. La sezione territoriale di Palermo espleta anche le gare d'appalto per le opere che interessano il territorio corrispondente alla ex provincia di Trapani; la sezione territoriale di Catania espleta anche le gare d'appalto per le opere di interesse sui territori corrispondenti alle ex province di Siracusa e Ragusa; la sezione territoriale di Caltanissetta espleta anche le gare d'appalto per le opere di interesse sui territori corrispondenti alle ex province di Agrigento ed Enna.

6. La sezione centrale svolge altresì tutte le attività di supporto tecnico necessarie all'attuazione dei rapporti convenzionali tra la Regione e la CONSIP s.p.a..

7. Le sezioni centrale e territoriali, in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che è trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell'amministrazione appaltante l'adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni di cui all'articolo 79, commi 5, ad eccezione della lett. b), 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e la decisione su eventuali informative ai sensi dell'articolo 243 bis del suddetto decreto legislativo.

8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

9. È data facoltà agli enti appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale indipendentemente dall'importo dell'appalto.

10. Presso ciascuna sezione territoriale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente dell'Amministrazione regionale in via prioritaria munito di laurea in giurisprudenza, in alternativa munito di laurea equipollente e comunque esperto in materie giuridiche;

b) un dirigente munito di laurea in materie tecniche dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.

11. Il presidente di ciascuna sezione territoriale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

12. Nell'ipotesi della costituzione della seconda commissione di gara ai sensi del comma 11, le composizioni delle commissioni sono le seguenti:

a) la Commissione di cui al comma 10 è composta:

1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione territoriale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;

b) la Commissione di cui al comma 11 è composta:

1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la presiede;

2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione territoriale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.

13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla Commissione costituita ai sensi del comma 11.

14. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni territoriali interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante 'Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici'.

15. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di cui ai commi 10 e 14 sono integrate da due componenti tecnici esterni all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze nelle materie ritenute dall'amministrazione appaltante come prevalenti al fine della valutazione

dell'offerta. Tali componenti sono individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi successivamente alla data di presentazione delle offerte da parte del presidente di turno della sezione centrale, attingendo all'Albo di cui all'articolo 8, comma 7. Gli oneri discendenti dal presente comma sono a carico delle somme a disposizione previste nell'ambito di ogni singolo appalto.

16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 21.

17. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative e sono altresì assegnate le unità di personale.

18. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.

19. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun componente delle sezioni presenta dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

20. I componenti delle sezioni restano in carica per la durata di due anni prorogabili per ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

21. Ai componenti delle commissioni di cui al comma 10 lett. a) e b) è corrisposto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, nella misura prevista dall'articolo 14, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, ridotta del 20 per cento senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. Analoga riduzione si applica per gli altri componenti per i quali l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i componenti tecnici di cui al comma 15 l'indennità è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante

22. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 25. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del termine fissato per la nomina della commissione di gara di cui al comma 15.

23. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione territoriale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione territoriale. La facoltà di affidare ad altra sezione territoriale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 25.

25. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche ai regolamenti per il funzionamento dell'UREGA emanati con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e 31 gennaio 2012 n. 13.

26. Le sedute ordinarie delle Commissioni presso le sezioni territoriali e presso la sezione centrale dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori, come disciplinate dagli articoli 18 del dal Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, non possono comportare una spesa superiore al tetto massimo pari alla partecipazione di cinque sedute mensili.

27. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa è ridotto del 20 per cento.'.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011

1. Fino al termine di cui all'art. 253, comma 20 bis del decreto legislativo n. 163/2006, il comma 6, dell'articolo 19, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dal seguente: "6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuate al comma 6-bis.

6-bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006.

6-ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell'offerta.

6-quater. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell'offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell'offerta e l'esecuzione delle opere.'.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 3 marzo 2015

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 488 – *“Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011”*.

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Tancredi, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Zito, Cancelleri, Ciancio, Foti, La Rocca, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Ciaccio, Zafarana il 5 luglio 2013.

Trasmesso alla Commissione Territorio ed Ambiente (IV) il 24 luglio 2013.

Disegno di legge n. 762 – *“Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di appalti pubblici sotto soglia comunitaria”*.

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, La Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito il 3 giugno 2014.

Trasmesso alla Commissione Territorio ed Ambiente (IV) l’11 giugno 2014.

Disegni di legge 488 e 762 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 132 dell’8 luglio 2014.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 134 del 16 luglio 2014.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 134 del 16 luglio 2014.

Relatore: on. Trizzino

Rinviato in Commissione nella seduta d’Aula n. 204 del 16 dicembre 2014.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 188 del 26 febbraio e n. 189 del 3 marzo 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 189 del 3 marzo 2015.

Relatore: on. Trizzino

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...